



ORIGINALE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.	Presidente
Dott.	Componente - relatore
Dott.	Componente
Dott.	Componente
Dott.	Componente

DECISIONE

Vista la decisione del 23 gennaio 2013 con cui l'Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte di appello di Perugia, ha escluso la lista dei candidati "CASAPOUND ITALIA" per l'elezione della Camera dei deputati, rilevando che la dichiarazione di presentazione della lista recava le firme di 707 sottoscrittori delle quali 61 prive di certificato elettorale e 37 nulle per la mancata corrispondenza tra i dati anagrafici risultanti dai moduli per la raccolta delle firme e i dati risultanti dai certificati elettorali, con la conseguenza che le firme valide erano 609 e perciò inferiori al numero minimo di 625;

rilevato che le operazioni di verifica si sono concluse il 22 gennaio alle ore 11.00 con la descrizione delle irregolarità, con il provvedimento di non ammissione e con la comunicazione che l'Ufficio si sarebbe riunito il giorno 23 alle ore 12.00 per le operazioni di cui all'art.

22 del d.p.r. n. 361/1957; che il relativo verbale è stato notificato al presentatore della lista il 23 gennaio h. 18.30 (in realtà il 22 gennaio h. 18.30 come risulta dalle deduzioni del ricorrente); che nella suddetta riunione il delegato della lista ha chiesto un breve termine sino alle ore 17.00 per produrre la documentazione necessaria; che alle ore 17.00 il delegato di lista ha prodotto fotocopia semplice dei documenti di identità di tre sottoscrittori; che con provvedimento del 23 gennaio h. 17.30 l'Ufficio elettorale circoscrizionale ha escluso la lista;

visto il ricorso con cui Antonio Leonardo Ribecco, nella qualità di delegato della suddetta lista, deduce di avere avuto la possibilità di prendere cognizione specifica delle contestazioni soltanto in occasione della riunione del 23 gennaio h. 12.00 e lamenta, pertanto, di non essere stato posto in condizione di effettuare le correzioni formali e di produrre nuovi documenti;

lette le controdeduzioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ove si contesta che sia stato negato al delegato di prendere visione degli atti;

rilevato che le irregolarità riscontrate erano descritte nel verbale del 22 gennaio e che il delegato ha chiesto ed ottenuto un rinvio di cinque ore;

rilevato che non risulta il diniego di accesso agli atti;

ritenuto che il delegato di lista era, pertanto, in grado di produrre eventuale documentazione integrativa, fermo restando che era suo onere corredare sin dall'inizio la presentazione della lista con la documentazione appropriata, che comunque avrebbe dovuto avere con sé già al momento della prima riunione alle ore 12.00;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2013.

22 del d.p.r. n. 361/1957; che il relativo verbale è stato notificato al presentatore della lista il 23 gennaio h. 18.30 (in realtà il 22 gennaio h. 18.30 come risulta dalle deduzioni del ricorrente); che nella suddetta riunione il delegato della lista ha chiesto un breve termine sino alle ore 17.00 per produrre la documentazione necessaria; che alle ore 17.00 il delegato di lista ha prodotto fotocopia semplice dei documenti di identità di tre sottoscrittori; che con provvedimento del 23 gennaio h. 17.30 l'Ufficio elettorale circoscrizionale ha escluso la lista;

visto il ricorso con cui Antonio Leonardo Ribecco, nella qualità di delegato della suddetta lista, deduce di avere avuto la possibilità di prendere cognizione specifica delle contestazioni soltanto in occasione della riunione del 23 gennaio h. 12.00 e lamenta, pertanto, di non essere stato posto in condizione di effettuare le correzioni formali e di produrre nuovi documenti;

lette le controdeduzioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ove si contesta che sia stato negato al delegato di prendere visione degli atti;

rilevato che le irregolarità riscontrate erano descritte nel verbale del 22 gennaio e che il delegato ha chiesto ed ottenuto un rinvio di cinque ore;

rilevato che non risulta il diniego di accesso agli atti;

ritenuto che il delegato di lista era, pertanto, in grado di produrre eventuale documentazione integrativa, fermo restando che era suo onere corredare sin dall'inizio la presentazione della lista con la documentazione appropriata, che comunque avrebbe dovuto avere con sé già al momento della prima riunione alle ore 12.00;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2013.

Il Presidente

I Componenti



Deposito in Segreteria

del 26-1-1955